REGIONE LIGURIA

PROVINCIA di LA SPEZIA
COMUNE di LA SPEZIA

**Progettazione ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)
di una piattaforma polifunzionale per la gestione di rifiuti pericolosi e non,
sita nel Porto Mercantile, Molo Garibaldi.**

SEPOR S.p.A.

società attestata da SOA RINA

Member of CISQ Federation RINA ISO 9001 · ISO 14001 Certified Systems

SEPOR s.p.a.
Via del Molo 64/B - 19126 La Spezia (SP)
Partita I.v.a.: 00713770113
Telefono: 0187 511535 - Fax: 0187 511545
www.sepor.it

IL RICHIEDENTE (timbro e firma)

SEPOR s.p.a. Via del Molo 64/B 19126 LA SPEZIA P. IVA 00713770118

IL PROGETTISTA (timbro e firma)

ANDREA FERRARA DOTT. ING. ALBO INGEGNERI PROV. DI CHIETI 1451 MIGLIANICO

Indice	Revisione / Revision / Modification	Data	Disegno

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

TECHXA

TECHXA S.r.l.
Via Pasquale Coppa Zuccari, 8 - 65013 Città Sant'Angelo (PE)
Tel. (+39) 085.96.90.424 - Fax (+39) 085.96.90.111
www.techxa.it e-mail: info@techxa.it

GRUPPO Group / Groupe 07B	DISEGNI DI RIFERIMENTO N°: Reference drawings / Plans de référence	SCALA DISEGNO: Drawing Scale Echelle Dessin	1:1
		SCALA PLOTTAGGIO: Plot scale / Echelle de plot.	1:1
		SOSTITUISCE il NUM. Replaces Number Remplaces Nombre	
		REDATTO: Prepared by / Rédigé	19/01/2012 — A. Profico
		VERIFICATO: Checked by/ Vérifié	20/01/2012 — A. Della Nebbia
		APPROVATO: Approved / Approuvé	**20/01/2012** — A. Ferrara

Piattaforma polifunzionale

Quadro di riferimento Programmatico

COMMESSA: Job / Commande	LOCALITA': Locality/ Localité	DISEGNO N°: Drawing N° / Dessin N°	Rev.	Pagina / Page
11.082	La Spezia (SP)	11.082.07B.0001		1/1

SETTAGGIO PENNE: mm.0.10 mm.0.20 mm.0.30 mm.0.40 mm.0.6

DATA di PLOTTAGGIO: 21/01/2012

E' vietato, senza nostra preventiva autorizzazione: riprodurre, copiare, rendere disponibile a terzi questo disegno.
Without our previous authorization this drawing can neither be copied nor disclosed to third persons.
Il est interdit sans notre autorisation: de copier, reproduire ou communiquer ce dessin à des tiers.

A4

Sommario

1. INTRODUZIONE 3
   1.1. GENERALITÀ E MOTIVAZIONI DELL'INTERVENTO 5
   1.2. UBICAZIONE ED INQUADRAMENTO DELL'OPERA 16
   1.3. LO STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE 21
   1.4. L'APPROCCIO METODOLOGICO GENERALE 23
2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 24
   2.1. PREMESSA 24
   2.2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO IN MATERIA AMBIENTALE 26
      2.2.1. Valutazione di impatto ambientale 26
      2.2.2. Rifiuti 28
      2.2.3. Qualità acque 31
      2.2.4. Qualità aria ed emissioni 35
      2.2.5. Emissioni acustiche 38
      2.2.6. Vincoli aree protette 40
   2.3. QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE E DELLA PROGRAMMAZIONE 44
      2.3.1. Livello Nazionale 44
      2.3.2. Livello Regionale 45
      2.3.3. Livello Provinciale 51
      2.3.4. Livello Comunale 51
   2.4. CONSIDERAZIONI SUL QUADRO PROGRAMMATICO 53

1. INTRODUZIONE

La Sepor si è sempre distinta in cinquant'anni di attività nel campo della tutela ambientale per la lungimiranza nel prevedere e implementare, nei suoi processi produttivi, l'evoluzione delle tecnologie di salvaguardia dell'ambiente.

Prima in Italia e quasi sicuramente nel Mediterraneo, grazie all'intuizione del suo fondatore Cesare Mori, ha realizzato nel 1990 il primo impianto di ricezione, trattamento e depurazione di acque oleose di sentina provenienti dalle navi stazionanti nel Golfo della Spezia. L'impianto, situato all'interno del porto mercantile in testata al molo Garibaldi, riceve e depura circa 30.000 tonnellate annue di acque oleose con un recupero di olio combustibile e quindi di energia riutilizzabile, di circa 4000 tonnellate l'anno evitando così tanti scarichi abusivi da parte delle navi che fanno scalo nel nostro porto.

I reflui sono costituiti per circa la metà dalle acque di sentina delle navi e per l'altra metà da rifiuti liquidi che giungono da insediamenti produttivi; qualitativamente si tratta, per la maggioranza dei casi, di miscele di acqua e olio in diverse proporzioni che contengono pochi microinquinanti quali alluminio, ferro, zinco ed altri metalli. L'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 114 del 22.05.2007 per la gestione degli impianti, è stato solo l'ultimo traguardo ottenuto dopo le varie autorizzazioni regionali e provinciali conseguite a partire dal 1989.

Per quanto riguarda i trasporti, Sepor è in possesso delle autorizzazioni per il trasporto dei rifiuti urbani (1/E), rifiuti non pericolosi (4/D) e rifiuti pericolosi (5/D); tali operazioni sono svolte utilizzando moderni autospurghi, autobotti e vari altri autocarri attrezzati secondo la normativa ADR che permettono di trasportare praticamente ogni tipo di rifiuto.

Dall'ottobre del 2000, inoltre, Sepor oltre al servizio giornaliero di ritiro rifiuti di cucina dalle navi che svolge da molti anni, provvede anche alla sterilizzazione degli stessi al fine di eliminare eventuali microrganismi patogeni, virus, batteri e quindi forme di trasmissione di patologie infettive per gli animali; anche in questo caso l'azienda è stata una delle prime nel settore a dotarsi di un simile impianto, il cui obbligo è ora stato esteso a tutti i porti operanti nell'Unione Europea.

Altra attività fondamentale della Sepor è il servizio antinquinamento marino che la società svolge quotidianamente con l'ausilio di battelli ecologici tecnologicamente avanzati di propria produzione sia nel porto mercantile che all'interno dell'arsenale militare: è in grado di effettuare operazioni di emergenza nel caso di inquinamenti provocati da accidentali scarichi a mare di idrocarburi con notevoli capacità e rapidità di intervento. Un innovativo battello antinquinamento affianca nelle attività giornaliere la flottiglia di una ventina di natanti tra bettoline, rimorchiatori ed altri battelli ecologici.

Infine, sono in forte sviluppo negli ultimi anni le attività per la bonifica di siti contaminati e/o di fabbricati industriali per le quali la Sepor impiega tecnologie sviluppate ed implementate in progetti di ricerca interna.

La bonifica dei siti contaminati è una priorità ambientale che richiede capacità progettuali e tecnico-operative di alto profilo; Sepor S.p.A. ha impiegato risorse finanziarie e formato risorse umane ottenendo una struttura operativa in grado di eseguire: bonifiche in situ, bonifiche ex situ, bonifiche di impianti e fabbricati da attività industriali dimesse.

A tale scopo Sepor è iscritta presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla categoria 9 (bonifica di siti), alla categoria 8 (commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi) ed alla categoria 10B (attività di bonifica di beni contenenti amianto).

A fronte di tutto ciò, la direzione aziendale, convinta che la qualità costituisca un fattore critico di successo aziendale, per realizzare tali processi produttivi ed impostare continui piani di miglioramento, attualmente, mette in atto un sistema qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 e, secondo il principio generale di operare correttamente a tutela dell'ambiente, ha implementato in azienda un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004.

1.1.GENERALITÀ E MOTIVAZIONI DELL'INTERVENTO

La Società "SEPOR S.p.A." con sede legale in Via del Molo, 64 / B – 19126 La Spezia (SP), ha sviluppato un progetto per la realizzazione di una Piattaforma Polifunzionale di Trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non, da realizzarsi in Provincia di La Spezia, comune di La Spezia e sita nel Porto Mercantile, Molo Garibaldi in posizione limitrofa all'impianto esistente.
In particolare verranno svolte le attività di stoccaggio e di trattamento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, attraverso i sotto elencati impianti, costituenti differenti linee di produzione (in parentesi sono indicate le attività di smaltimento che saranno gestite):

- **LINEA 1 – Stoccaggio, raggruppamento e ricondizionamento preliminare (Operazioni D13, D14, D15) e messa in riserva, scambio di rifiuti (Op. R12, R13);**
- **LINEA 2 – Impianto di trattamento chimico-fisico biologico rifiuti liquidi (Operazioni D8-D9).**

Le opere proposte rientrano nell'elenco dei progetti da sottoporre a valutazione d'impatto ambientale (elenco A, allegato III, parte seconda del D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale") con le seguenti diciture:

- **9.a)** impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B e C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del suddetto decreto, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui gli articoli 214 e 216 del suddetto decreto;
- **9.b)** impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del suddetto decreto, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del suddetto decreto.

e ai sensi della Legge Regionale 30 Dicembre 1998 n.38 in quanto l'intervento in oggetto rientra nella categoria progettuale di cui all'allegato 2 lettere 'u' e 'v' dell'allegato 2.

Nell'impianto saranno effettuate le attività di smaltimento D8, D9, D13, D14, D15 di cui all'allegato B alla Parte Quarta al D.lgs. 152/06; in particolare:

- **D8 – Trattamento biologico** (che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti di smaltimento elencati nei punti da D1 a D12 di cui all'allegato B alla Parte Quarta al D.lgs. 152/06);
- **D9 – Trattamento chimico-fisico** (che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti di smaltimento elencati nei punti da D1 a D12 di cui all'allegato B alla Parte Quarta al D.lgs. 152/06);
- **D13 – Raggruppamento preliminare** (prima di uno dei procedimenti di smaltimento elencati nei punti da D1 a D12 di cui all'allegato B alla Parte Quarta al D.lgs. 152/06);
- **D14, Ricondizionamento preliminare** prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
- **D15 – Deposito preliminare** (prima di uno dei procedimenti di smaltimento elencati nei punti da D1 a D12 di cui all'allegato B alla Parte Quarta al D.lgs. 152/06).

e recupero previste dall'allegato C (parte quarta) al D.lgs. 3 Aprile 2006 n.152:

- **R12, Scambio di rifiuti** per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
- **R13, Messa in riserva** di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Oltre alla valutazione d'impatto ambientale, le opere e gli interventi sono soggetti all'applicazione del D.lgs. Governo n° 59 del 18/02/2005 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento".
In base all'allegato I del D.lgs. 59/05 **le attività svolte dall'impianto ricadono tra le attività di cui al punto 5.1**, "impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno", **e tra quelle di cui al punto 5.3**, "Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato IIA della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno" .
Si deve in ogni caso osservare, che la Piattaforma Polifunzionale in parola, è in ogni caso dotata, per le diverse sezioni di trattamento, di tutti i dispositivi di monitoraggio e controllo atti a verificare in ogni istante che risultino rispettati tutti i livelli di funzionalità, nonché il rispetto dei parametri di norma sia per quanto riguarda le emissioni in atmosfera (in door e out door) sia per quanto attiene le concentrazioni limite relative agli scarichi liquidi; il tutto in conformità a quanto richiesto dalla normativa attualmente in vigore (D.lgs. n. 152/2006) e alle normative che verranno emanate in futuro dai competenti Enti mediante eventuali successivi adeguamenti dei sistemi di trattamento.

Lo sviluppo del progetto segue le linee dei principi dell'ingegneria chimica e delle operazioni unitarie dell'ingegneria sanitaria - ambientale nonché delle migliori tecnologie disponibili (BAT) adottabili dal punto di vista tecnico ed economico.

La piattaforma polifunzionale, oltre a consentire il ritiro dei rifiuti sia solidi che liquidi, prodotti dalle navi stazionanti nel Golfo della Spezia, sarà in grado d'incrementare esponenzialmente l'offerta di servizi rivolti alle industrie delle aree limitrofe. A causa della contenuta capacità dell'attuale impianto molte di queste realtà industriali sono costrette ad rivolgersi ad impianti situati in altre regioni. Con il concretizzarsi del progetto, la SEPOR sarà in grado di far fronte a maggiori impegni, gestendo un più elevato volume di rifiuti. Oltre che evidenti vantaggi per la stessa società in termini economici, tale circostanza gioverà certamente a tutto il sistema economico del territorio, consentendo allo stesso tempo risparmi sui costi di trasporto per le aziende che non dovranno più rivolgersi ad impianti extra regionali ed un minore impatto ambientale dovuto alla riduzioni dei gas di scarico dovuti al trasporto.
Di seguito è riportata una tabella con l'indicazione dei codici CER che la piattaforma potrà gestire, quelli già gestiti dall'impianto attuale autorizzato (che si prevede di dismettere con l'attivazione del nuovo), quelli prodotti dal porto e quelli che arriveranno dall'esterno. Inoltre, di seguito, riportiamo le motivazioni per cui s'intende gestire le seguenti tipologie di CER:

- **esigenze delle navi che stazionano nel porto della Spezia per le operazioni di carico e scarico;**
- **bisogni delle imbarcazioni in costruzione, in riparazione ed in allestimento presso i cantieri navali della Provincia;**
- **necessità intrinseche del porto e delle sue attività di costruzione e demolizione;**
- **sviluppo della stazione marittima con incremento delle navi da crociera e di tutto ciò che ne deriva dal punto di vista della produzione dei rifiuti sia solidi che liquidi;**
- **realizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti sia per le navi che per le attività a terra;**
- **necessità di avere un ritorno economico sfruttando le necessità di smaltimento di rifiuti delle industrie e delle attività limitrofe per contenere gli elevati costi di gestione degli impianti ed ammortizzare l'ingente investimento economico;**
- **utilizzo dei rifiuti liquidi come reagenti (acidi e basi) nei processi di trattamento dei reflui in modo da ottimizzare i consumi e l'inutile utilizzo di materie prime;**
- **i codici sono già presenti nell'attuale autorizzazione integrata ambientale;**
- **i rifiuti sono prodotti nelle isole ecologiche di prossima istituzione presso il Molo Italia, la Marina del Canaletto e la Baia delle Grazie o presso le boe raccogli rifiuti posizionate all'interno dello specchio acque sotteso dalla diga foranea;**

- **attività è la bonifica di serbatoi di raffinerie o di impianti industriali svolta attualmente da SEPOR che genera diverse tipologie di rifiuti.**

CER	DESCRIZIONE	CER già autorizzati Det. 114 del 22/05/2007	Stima dei CER prodotti dal porto	Stima dei CER da ritirare al di fuori del porto	Stima della quantità annua ritirata
01 05 05*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	X		X	20 ton.
01 05 06*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose			X	20 ton.
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	X		X	20 ton.
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X	X	X	20 ton.
05 01 02*	fanghi da processi di dissalazione		X	X	20 ton.
05 01 03*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi	X	X	X	20 ton.
05 01 04*	fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione		X	X	20 ton.
05 01 05*	perdite di olio		X	X	100 ton.
05 01 06*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	X	X	X	200 ton.
05 01 07 *	catrami acidi		X	X	30 ton.
05 01 08 *	altri catrami		X	X	200 ton.
05 01 09*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X	20 ton.
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09		X	X	20 ton.
05 01 11 *	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi		X	X	20 ton.
05 01 12 *	acidi contenenti oli		X	X	20 ton.
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie		X	X	20 ton.
06 01 01*	acido solforico ed acido solforoso	X	X	X	30 ton.
06 01 02*	acido cloridrico	X	X	X	30 ton.
06 01 05*	acido nitrico e acido nitroso		X	X	30 ton.
06 01 06*	altri acidi		X	X	30 ton.
06 02 01*	idrossido di calcio	X	X	X	50 ton.
06 02 04*	idrossido di sodio e di potassio	X	X	X	50 ton.
06 02 05*	altre basi		X	X	50 ton.
06 03 13*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti		X	X	200 ton.
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	X	X	X	250 ton.
06 04 05*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti		X	X	200 ton.

CER	DESCRIZIONE	CER già autorizzati Det. 114 del 22/05/2007	Stima dei CER prodotti dal porto	Stima dei CER da ritirare al di fuori del porto	Stima della quantità annua ritirata
06 05 02*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X	200 ton.
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	X	X	X	250 ton.
07 01 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri			X	250 ton.
07 01 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose			X	250 ton.
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11			X	250 ton.
07 02 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X		X	250 ton.
07 02 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose			X	250 ton.
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11			X	250 ton.
07 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X		X	250 ton.
07 03 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose			X	250 ton.
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11			X	250 ton.
07 04 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri			X	250 ton.
07 04 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose			X	250 ton.
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11			X	250 ton.
07 05 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri			X	250 ton.
07 05 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose			X	250 ton.
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11			X	250 ton.
07 06 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X		X	250 ton.
07 06 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose			X	250 ton.
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11			X	250 ton.
07 07 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri			X	250 ton.
07 07 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose			X	250 ton.
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11			X	250 ton.
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	X	X	X	500 ton.
10 01 09*	acido solforico		X	X	30 ton.
10 01 18 *	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X	X	200 ton.
10 01 20*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X	200 ton.
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	X	X	X	250 ton.
10 01 22*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose		X	X	500 ton.

CER	DESCRIZIONE	CER già autorizzati Det. 114 del 22/05/2007	Stima dei CER prodotti dal porto	Stima dei CER da ritirare al di fuori del porto	Stima della quantità annua ritirata
10 02 11*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli		X	X	200 ton.
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13		X	X	250 ton.
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione		X	X	250 ton.
11 01 05*	acidi di decappaggio	X	X	X	30 ton.
11 01 06*	acidi non specificati altrimenti		X	X	30 ton.
11 01 07*	basi di decappaggio		X	X	500 ton.
11 01 09*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose		X	X	200 ton.
11 01 11*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose		X	X	3.000 ton.
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11		X	X	500 ton.
11 01 13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	X	X	X	200 ton.
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13		X	X	250 ton.
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	X	X	X	5.000 ton.
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio	X	X	X	15.000 ton.
12 03 02*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore		X	X	200 ton.
13 01 05*	emulsioni non clorurate	X	X	X	3.000 ton.
13 02 05 *	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati		X	X	300 ton.
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione		X	X	300 ton.
13 03 06*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01		X	X	300 ton.
13 03 07*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati		X	X	300 ton.
13 03 08*	oli sintetici isolanti e termoconduttori		X	X	300 ton.
13 03 09*	oli isolanti e termoconduttori facilmente biodegradabili		X	X	300 ton.
13 03 10*	altri oli isolanti e termoconduttori		X	X	300 ton.
13 04 01*	oli di sentina della navigazione interna	X	X	X	300 ton.
13 04 02*	oli di sentina delle fognature dei moli	X	X	X	300 ton.
13 04 03*	altri oli di sentina della navigazione	X	X	X	25.000 ton.
13 05 06*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua	X	X	X	5.000 ton.
13 05 07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	X	X	X	15.000

CER	DESCRIZIONE	CER già autorizzati Det. 114 del 22/05/2007	Stima dei CER prodotti dal porto	Stima dei CER da ritirare al di fuori del porto	Stima della quantità annua ritirata
					ton.
13 07 01*	olio combustibile e carburante diesel	X	X	X	3.000 ton.
13 07 02*	petrolio	X	X	X	3.000 ton.
13 07 03*	altri carburanti (comprese le miscele)	X	X	X	3.000 ton.
13 08 02*	altre emulsioni	X	X	X	15.000 ton.
15 01 01	imballaggi in carta e cartone		X		25 ton.
15 01 02	imballaggi in plastica		X		25 ton.
15 01 03	imballaggi in legno		X		25 ton.
15 01 04	imballaggi metallici		X		25 ton.
15 01 05	imballaggi in materiali compositi		X		25 ton.
15 01 06	imballaggi in materiali misti		X		25 ton.
15 01 07	imballaggi in vetro		X		25 ton.
15 01 09	imballaggi in materia tessile		X		25 ton.
15 01 10 *	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze		X		25 ton.
15 02 02 *	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose		X		25 ton.
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02		X		25 ton.
16 01 07 *	filtri dell'olio		X		25 ton.
16 06 01 *	batterie al piombo		X		25 ton.
16 06 02 *	batterie al nichel-cadmio		X		25 ton.
16 06 03 *	batterie contenenti mercurio		X		25 ton.
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)		X		25 ton.
16 06 05	altre batterie ed accumulatori		X		25 ton.
16 06 06 *	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata		X		25 ton.
16 07 08*	rifiuti contenenti olio	X	X	X	5.000 ton.
16 07 09*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose		X	X	1.000 ton.
16 10 01*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	10.000 ton.

CER	DESCRIZIONE	CER già autorizzati Det. 114 del 22/05/2007	Stima dei CER prodotti dal porto	Stima dei CER da ritirare al di fuori del porto	Stima della quantità annua ritirata
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	X	X	X	10.000 ton.
16 10 03*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	2.000 ton.
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	X	X	X	2.000 ton.
17 02 01	legno		X		25 ton.
17 02 02	vetro		X		25 ton.
17 02 03	plastica		X		25 ton.
17 02 04 *	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati		X		25 ton.
17 04 05	ferro e acciaio		X		25 ton.
17 04 07	metalli misti		X		25 ton.
17 04 09 *	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose		X		25 ton.
17 04 10 *	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose		X		25 ton.
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10		X		25 ton.
17 05 03 *	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose		X	X	200 ton.
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03		X	X	200 ton.
17 05 05*	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose		X		200 ton.
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05		X		200 ton.
19 01 05 *	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X	X	200 ton.
19 01 06*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi	X	X	X	1.000 ton.
19 02 04*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso		X	X	200 ton.
19 02 05*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose		X	X	200 ton.
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05		X	X	250 ton.
19 02 07*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione		X	X	1.000 ton.
19 07 02*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose		X	X	1.000 ton.
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	X	X	X	1.000 ton.
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	X	X	X	250 ton.
19 08 07*	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico		X	X	200 ton.
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili		X	X	1.000 ton.
19 08 10*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09		X	X	1.000 ton.

CER	DESCRIZIONE	CER già autorizzati Det. 114 del 22/05/2007	Stima dei CER prodotti dal porto	Stima dei CER da ritirare al di fuori del porto	Stima della quantità annua ritirata
19 08 11*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose		X	X	200 ton.
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	X	X	X	250 ton.
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali		X	X	200 ton.
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	X	X	X	250 ton.
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti liquidi pretrattati provenienti da impianti chimico-fisici)	X	X	X	100 ton.
19 11 03*	rifiuti liquidi acquosi	X	X	X	1.000 ton.
19 11 05*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X	200 ton.
19 13 01 *	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose		X	X	200 ton.
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01		X	X	250 ton.
19 13 03*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose		X	X	200 ton.
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03		X	X	250 ton.
19 13 05*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	200 ton.
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	X	X	X	250 ton.
19 13 07*	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	3.000 ton.
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	X	X	X	3.000 ton.
20 01 01	carta e cartone		X		25 ton.
20 01 02	vetro		X		25 ton.
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense		X		25 ton.
20 01 10	abbigliamento		X		25 ton.
20 01 11	prodotti tessili		X		25 ton.
20 01 14*	acidi		X		25 ton.
20 01 15*	sostanze alcaline		X		25 ton.
20 01 17*	prodotti fotochimici		X		25 ton.
20 01 19 *	pesticidi		X		25 ton.
20 01 21 *	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio		X		25 ton.
20 01 23 *	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi		X		25 ton.
20 01 25	oli e grassi commestibili		X	X	25 ton.

CER	DESCRIZIONE	CER già autorizzati Det. 114 del 22/05/2007	Stima dei CER prodotti dal porto	Stima dei CER da ritirare al di fuori del porto	Stima della quantità annua ritirata
20 01 26 *	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25		X	X	25 ton.
20 01 27 *	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose		X		25 ton.
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27		X		25 ton.
20 01 29 *	detergenti contenenti sostanze pericolose		X		25 ton.
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29		X		25 ton.
20 01 31 *	medicinali citotossici e citostatici		X		25 ton.
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31		X		25 ton.
20 01 33 *	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie		X		25 ton.
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33		X		25 ton.
20 01 35 *	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi		X		25 ton.
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35		X		25 ton.
20 01 37 *	legno, contenente sostanze pericolose		X		25 ton.
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37		X		25 ton.
20 01 39	plastica		X		25 ton.
20 01 40	metallo		X		25 ton.
20 01 41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere		X		25 ton.
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati		X		500 ton.
20 03 03	residui della pulizia stradale		X		10 ton.
20 03 04	fanghi delle fosse settiche		X		250 ton.
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature		X		250 ton.
20 03 07	rifiuti ingombranti		X		250 ton.

1.2.UBICAZIONE ED INQUADRAMENTO DELL'OPERA

L'area oggetto della presente relazione è ubicata nel Comune di La Spezia e sita nel Porto Mercantile, Molo Garibaldi .

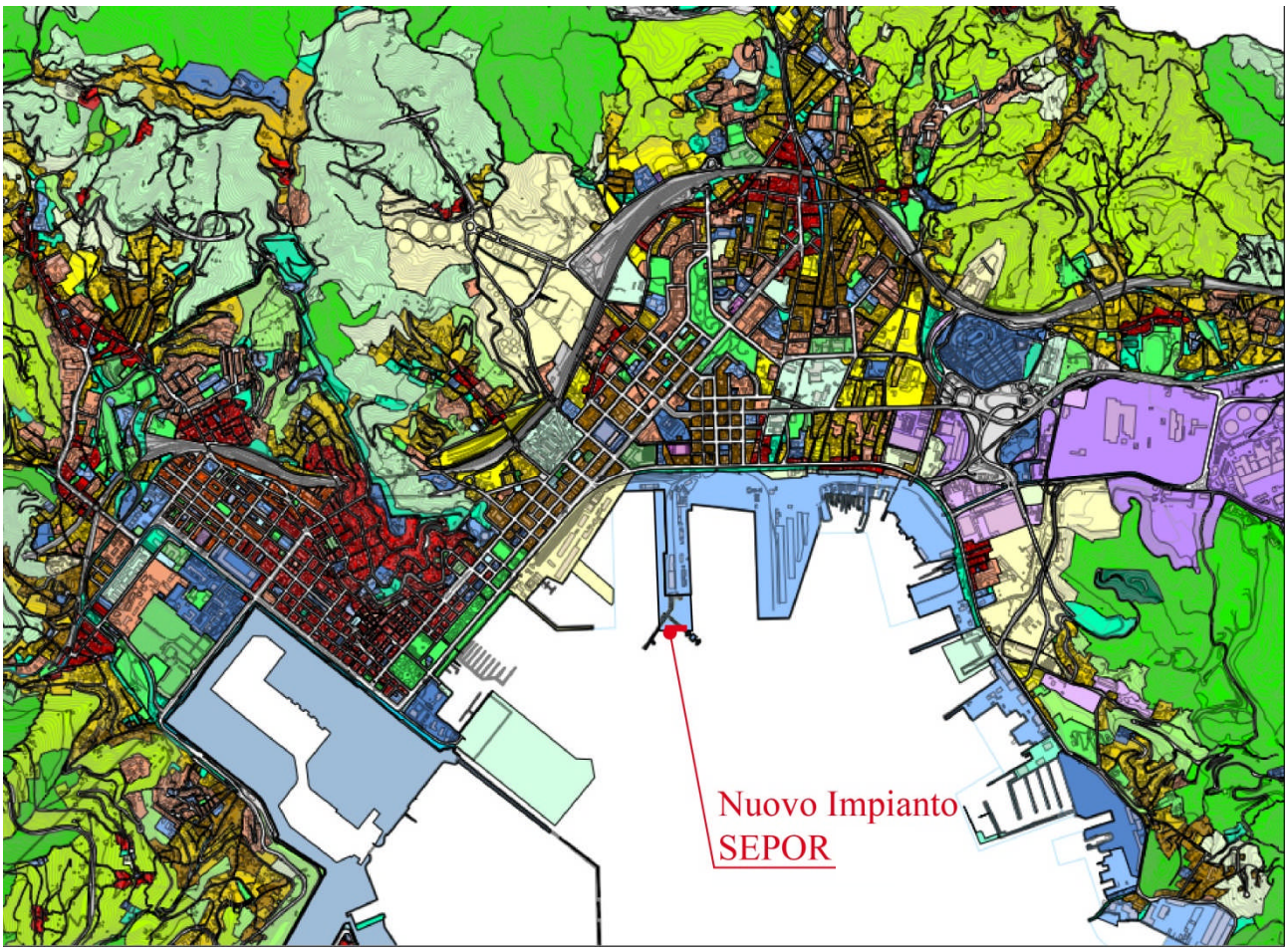
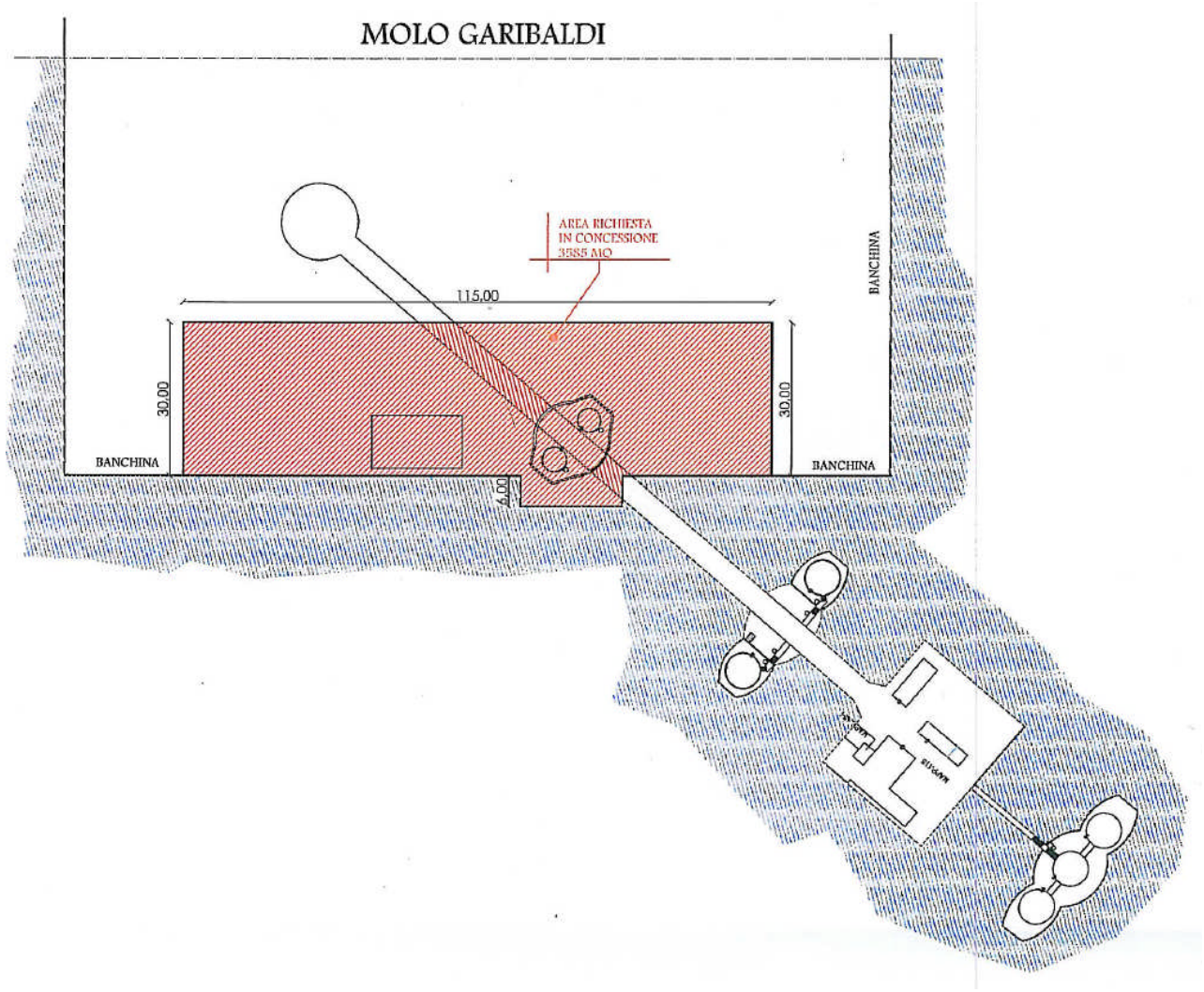


Tabella 1.2: stralcio del PUC di La Spezia

L’ubicazione dell’impianto è prevista, su concessione demaniale marittima dell’Autorità Portuale della Spezia, su un’area di 3.585 mq nella zona in testata al Molo Garibaldi in una zona a destinazione esclusivamente industriale e quindi non soggetta a particolari vincoli per gli eventuali disturbi arrecati all’ambiente circostante.



L’area sarà completamente recintata e, come detto in precedenza, avrà un’estensione complessiva di 3.585 mq di cui:

- 1.732 mq circa di superficie scoperta impermeabilizzata;
- 1.853 mq circa per edifici (capannone, tettoie, edificio ufficio ecc.).

La cartina sottostante illustra le aree in cui si sviluppano le attività gestite dai diversi terminalisti presenti sul territorio del Porto della Spezia.



1) CALATA PAITA

Area multipurpose gestita da Speter, Rolcim e Mazzi Magazzini

Area: 13,000 mq di piazzale

Banchina: 618 metri

Pescaggio: fino a 10 metri

Gru di banchina: 3 unità

Silos rinfuse solide: capacità 12,000 m3

Silos cemento: capacità 4,200 tonnellate

Ferrovia: tre binari

2) CALATA MALASPINA

Area multipurpose gestita da Speter

Area: 2,500 mq di piazzale

Banchina: 200 metri

Pescaggio: fino a 8 metri

Magazzini: coperti 1,600 mq

3) MOLO GARIBALDI (molo in cui è localizzato il nuovo impianto SEPOR)

Area multipurpose gestita da Speter, Monfer, Silos Granari della Sicilia e **Sepor**

Area: 15,000 mq di piazzale

Banchina: 900 metri

Pescaggio: fino a 12 metri

Gru di banchina: 3 unità

Gru mobili: 4 unità

Magazzini: coperti 4,500 mq

4) CALATA ARTOM

Area multipurpose gestita da La Spezia Container Terminal (Contship Italia group) e
Speter Area: 27,000 mq di piazzale

Banchina: 305 metri Pescaggio: fino a 12.5 metri

Gru di banchina: 4 unità Magazzini: coperti
2,800 mq

5) MOLO FORNELLI

Terminal contenitori Lo-Lo gestito da La Spezia Container Terminal (Contship Italia group)

Area: 196,000 mq di piazzale

Banchina: 1,138 metri

Pescaggio:fino a 14 metri

Gru di banchina: 9 unità di cui 7 post
panamax; 2 gru mobili carichi extra fino
a 100 tonnellate

Gru di piazzale RMG: 8 unità Gru di piazzale RTG: 3 unità Reefer: 308 reefer
points Ferrovia: cinque binari

6) TERMINAL ANGELO RAVANO

Terminal contenitori Lo-Lo gestito da La Spezia Container Terminal (Contship Italia group)

Area: 40,000 mq di piazzale

Banchina: 265 metri

Gru di piazzale RTG: 7 unità

Magazzini: coperti 2,000 mq (1,000
mq magazzino doganale)

Ferrovia: tre binari

7) TERMINAL DEL GOLFO

Terminal contenitori Lo-Lo & Ro-Ro gestito da Tarros Group

Area: 40,000 mq di piazzale

Banchina: 310 metri

Pescaggio: fino a 12 metri

Gru container di banchina: 1 unità

Gru mobili: 2 unità

Reefer: 40 reefer points

Ferrovia: due binari

8) ENEL TERMINAL

Terminal carbone e oli combustibili gestito da Enel Produzione

Area: 30,000 mq

Banchina: 250 metri

Pescaggio: fino a 12.8 metri

Gru di banchina: 2 unità

Capacità scarico carbone: 1,000 ton/h

PANIGAGLIA TERMINAL

Terminal di rigassificazione gestito da GNL Italia (ENI group) situato sul lato ovest del Golfo della Spezia

Area: 45,000 mq

Banchina: 500 metri

Pescaggio: fino a 10 metri

1.3.LO STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE

Il presente studio d'impatto ambientale è stato redatto in conformità al D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" (titolo III, parte seconda) e al DPCM 27/12/88 "Norme tecniche per la redazione degli studi d'impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n.349, adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 10/08/88, n.377" (modificato dal DPR del 02/09/99, n. 348, "Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere") e si articola nelle seguenti sezioni:

- **"Introduzione"** avente lo scopo di fornire un inquadramento generale dell'oggetto dello studio, esplicitando le motivazioni dell'intervento, l'ubicazione dell'opera, l'approccio metodologico utilizzato e l'articolazione dello studio.
- **"Quadro Programmatico"** che fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.
- **"Quadro Progettuale"** che descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché l'inquadramento nel territorio, inteso come sito e come area vasta interessati.
- **"Quadro Ambientale"** che definisce l'ambito territoriale (inteso come sito ed area vasta) e i sistemi ambientali interessati dal progetto, sia direttamente che indirettamente, entro cui è da presumere che possano manifestarsi effetti significativi sulla qualità degli stessi.

Il quadro ambientale ha lo scopo di:

- descrivere i sistemi ambientali interessati, ponendo in evidenza l'eventuale criticità degli equilibri esistenti;
- individuare le aree, le componenti ed i fattori ambientali e le relazioni tra essi esistenti, che manifestano un carattere di eventuale criticità;
- documentare gli usi plurimi previsti delle risorse, la priorità negli usi delle medesime e gli ulteriori usi potenziali coinvolti dalla realizzazione del progetto;
- documentare i livelli di qualità preesistenti all'intervento per ciascuna componente ambientale interessata e gli eventuali fenomeni di degrado delle risorse in atto.

Le componenti ambientali potenzialmente interessate dalla realizzazione dell'impianto sono le seguenti:

- **Atmosfera**, in relazione all'emissione di polveri in fase di cantiere e agli eventuali rilasci in aria di sostanze pericolose in fase di esercizio e nella fase di post-chiusura.

- **Ambiente Idrico**, sulle possibili interferenze con il sistema delle acque superficiali e sotterranee dovute all'esecuzione degli scavi, agli eventuali rilasci di effluenti liquidi sia in superficie che nelle acque di falda durante l'esercizio e dopo la chiusura dell'impianto.
- **Suolo e Sottosuolo**, riguardo alle possibili interferenze in fase di costruzione per le opere di scavo e in fase di esercizio per la possibile contaminazione di questa componente a causa di eventuali rilasci di sostanze pericolose.
- **Vegetazione, Flora e Fauna**, poiché i rilasci liquidi e aeriformi in esercizio e nella fase di post-chiusura potrebbero contaminare gli organismi vegetali e animali.
- **Ecosistemi**, per le alterazioni che potrebbero essere indotte dalla diffusione della contaminazione dovuta ai rilasci.
- **Salute pubblica**, per le eventuali modificazioni delle qualità delle acque, dell'aria e mediante la diffusione della contaminazione attraverso la catena alimentare.
- **Rumore e vibrazioni**, per gli aspetti connessi alle azioni di cantiere, al funzionamento delle macchine in fase di costruzione/esercizio e al traffico veicolare dovuto al trasporto dei rifiuti.
- **Paesaggio**, per le interazioni indotte dall'impianto a causa del suo ingombro.
- **Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.**

1.4.L'APPROCCIO METODOLOGICO GENERALE

Lo studio d'impatto ambientale è un metodo complesso e polidisciplinare che si sviluppa in fasi successive e che, per mezzo di atti amministrativi e strumenti tecnici scientifici, mira ad un inserimento non traumatico nell'ambiente di opere antropiche potenzialmente causa di alterazioni ambientali e socio-economiche.
Le attività svolte hanno riguardato innanzitutto le analisi preliminari di carattere pianificatorio, progettuale e ambientale, al fine di individuare tutti gli aspetti tecnici e ambientali da prendere in considerazione e di valutare, per ognuno di questi aspetti, il livello di dettaglio e le linee metodologiche generali da adottare.
A valle dell'analisi degli strumenti programmatici e pianificatori, è stato predisposto il quadro programmatico.
Il quadro di riferimento progettuale è stato predisposto a seguito dell'analisi progettuale dell'opera da realizzare.
L'analisi del quadro ambientale è stata condotta realizzando singolarmente per tutte le componenti:

- la caratterizzazione dello stato attuale;
- la stima degli impatti in riferimento alle azioni di progetto che potenzialmente interferiscono con l'ambiente;
- l'individuazione di tutte le misure che si ritiene necessario adottare al fine di minimizzare l'impatto sopra stimato.

2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

2.1.PREMESSA

Il quadro di riferimento programmatico ha lo scopo di chiarire le relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione/programmazione territoriali. In tale quadro vengono illustrate le normative di legge e gli strumenti di pianificazione vigenti per il territorio in esame e per i settori che hanno relazione diretta o indiretta con il progetto. Dall'analisi di tali strumenti segue la verifica dei mutui rapporti di coerenza con il progetto; in particolare, viene verificata che le mutue relazioni tra le diverse fasi di costruzione, avviamento, esercizio e futura chiusura dell'impianto non determinino situazioni di incompatibilità ambientale con la pianificazione a scala nazionale per uno sviluppo sostenibile e con la pianificazione industriale della Regione Liguria, della Provincia di La Spezia, del Comune di La Spezia e dell'autorità portuale di La Spezia nel quale ricade lo stabilimento.
La presente sezione è stata strutturata come evidenziato nella successiva Figura 2.1:

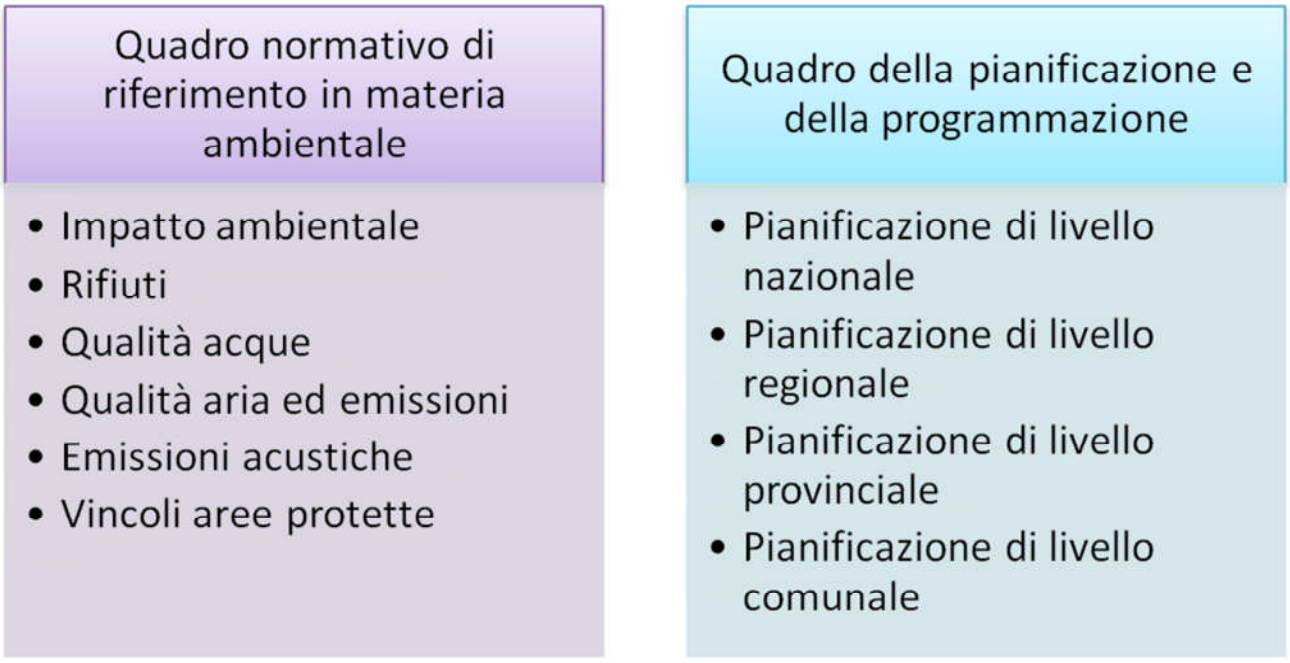


Figura 2.1: struttura del Quadro Programmatico

Come si può notare, all'interno del quadro programmatico vengono esaminati sia il quadro normativo di riferimento ambientale, che lo stato della pianificazione e programmazione. Il quadro ambientale è articolato nei settori inevitabilmente connessi con la realizzazione dell'opera ovvero: valutazione impatto ambientale, rifiuti, qualità delle acque, qualità dell'aria, emissioni acustiche e aree protette. Nel presente

capitolo, vengono elencate (per ciascun settore) le principali normative a carattere nazionale e regionale esaminate per la redazione dello studio e vengono evidenziati le relazioni con la realizzazione dell'impianto.
Lo stato della pianificazione e programmazione viene articolato nei sei livelli: comunitario, nazionale, regionale, provinciale, comunale e dell'autorità portuale; per ciascun livello sono evidenziate le mutue relazioni con la realizzazione dell'opera proposta.
Vengono anche segnalate eventuali disarmonie tra i singoli strumenti normativi.

2.2.QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO IN MATERIA AMBIENTALE

2.2.1. Valutazione di impatto ambientale

Ai fini dello studio V.I.A. sono state esaminate le seguenti normative:

- Direttiva 97/11/CE "97/11/CE: Direttiva del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati" che regola l'applicazione del VIA.
- Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985: Direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
- Direttiva 2001/42/CE "2001/11/CE: Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente".
- Legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale".
- **Legge regionale n.38 del 30 dicembre 1998: Disciplina della valutazione di impatto ambientale. Testo storico.**
- **Legge regionale n.38 del 30 dicembre 1998: Disciplina della valutazione di impatto ambientale. Testo integrato.**
- Deliberazione della Giunta regionale n. 57 del 2001: Sostituzione dell'elenco delle opere e degli impianti soggetti a valutazione di impatto ambientale statale riportato all'Allegato 1 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38 (Disciplina della Valutazione d'impatto Ambientale).
- Deliberazione del Consiglio regionale n. 59 del 12 novembre 2002: Aggiornamento e modifica degli allegati 2 e 3 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38 (disciplina della valutazione di impatto ambientale) e loro sostituzione.
- Deliberazione del Consiglio regionale n. 19 del 5 agosto 2004: Sostituzione degli allegati 2 e 3 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38 (disciplina della valutazione di impatto ambientale), a seguito della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea n. 2003/2094 relativamente all'applicazione della direttiva sulla VIA 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CE.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 113 del 10 febbraio 2006: Integrazioni all'elenco di opere assoggettate a V.I.A. nazionale di cui all'allegato 1 della l.r. 38/98.
- Deliberazione della Giunta regionale n.556 del 20 maggio 2011: Indirizzi sulla classificazione delle terre e rocce da scavo.

- Deliberazione del Consiglio regionale n.7 del 15 marzo 2006: Integrazione, a seguito della procedura di infrazione della commissione europea n. 2003/2049, degli allegati 2 e 3 e sostituzione dell'allegato 5 della l.r. 38/1998 recante l'elencazione delle opere e degli impianti soggetti a V.I.A. Regionale.
- Legge 22 febbraio 1994, n. 146 (Art. 40) "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1993".
- Legge 3 novembre 1994, n. 640 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991".
- Legge 21 dicembre 2001, n. 443 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive".
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Art. 71) "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 "Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale".
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC).
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".
- Decreto Legislativo N° 59 del 18/02/2005 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" che ha per oggetto l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune attività; tale decreto prevede misure intese ad evitare/ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, con lo scopo di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
- DPCM N° 377 del 10/08/1988 "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale": fornisce prescrizioni per le pronunce di compatibilità ambientale e per le modalità di comunicazione dei progetti.
- DPCM del 27/12/1988 "Norme tecniche per la redazione degli studi d'impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, N° 377" che definisce i contenuti degli studi d'impatto ambientale e la loro articolazione, la documentazione relativa, l'attività istruttoria ed i criteri di

formulazione del giudizio di compatibilità; tale decreto specifica inoltre le componenti ambientali, i fattori ambientali e la loro caratterizzazione.

- DPR del 12/04/1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge N° 146 del 22/02/1994, concernente disposizione in materia di valutazione di impatto ambientale".
- Il Piano Regolatore Portuale di La Spezia è stato redatto ai sensi dell'articolo 5 comma 4 della Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 ed approvato dalla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 1 della Legge Regionale n. 9 del 12.03.2003. Il P.R.P. in rapporto alle scelte programmatiche e pianificatorie dell'Autorità Portuale provvede alla suddivisione di ambiti omogenei d'intervento dettando per ciascuno di essi precise norme sull'utilizzazione dei suoli, degli specchi acquei e del patrimonio edilizio esistente.

Le normative sopra citate sono connesse con la realizzazione dell'opera proposta, poiché forniscono i criteri e le direttive per poter permettere una valutazione degli impatti sulle componenti ambientali potenzialmente coinvolte dal progetto.

2.2.2. Rifiuti

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti sono state esaminate le seguenti normative:

Decreto Ministeriale del 03/08/2005 "*Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica*": stabilisce l'ammissibilità dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in discarica.
Direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006: Direttiva del Parlamento Europeo e Consiglio relativa ai rifiuti.
Decreto legislativo n. 133 del 11 maggio 2005: Attuazione direttiva comunitaria 2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti.
Decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36: Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
Decreto Legislativo N° 152 del 03/04/2006 "*Norme in materia ambientale*" che nella parte quarta disciplina la gestione dei rifiuti in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti; in tale decreto è stabilito che le pubbliche amministrazione, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti devono favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

a) il riutilizzo, il re-impiego ed il riciclaggio;
b) altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

Legge regionale 21 ottobre 2006 n. 30: Disposizioni urgenti in materia ambientale.

Programma di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con Decreto 18 Settembre 2001, n° 468, ha adottato il "Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino Ambientale" dei siti inquinati di interesse nazionale.

L'intero Porto di Spezia risulta compreso all'interno del Sito di Interesse Nazionale di Pitelli (SP), come istituito con DM 10 Gennaio 2000 e ri-perimetrato con DM 27 Febbraio 2001 Pertanto l'intero sito dell'intervento risulta compreso all'interno dell'area marina del sito di Pitelli. Sul piano operativo, si ricorda che le regole tecniche per la bonifica dei siti inquinati sono ora quelle dettate dal D.lgs. 152/2006 (articoli 239-253 e relativi allegati). Tali norme sostituiscono dal 29 Aprile 2006 (data di entrata in vigore del "Codice ambientale") le analoghe regole contenute nel DM 471/1999 , emanato in attuazione dell'abrogato D.lgs. 22/1997.

Il Programma Nazionale di Bonifica provvede alla:

- individuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a siti ulteriori rispetto a quelli di cui all'Articolo 1, comma 4, della Legge 9 Dicembre 1998, n°388;
- definizione degli interventi prioritari;
- determinazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari;
- determinazione dei criteri di finanziamento dei singoli interventi e delle modalità di trasferimento delle risorse;
- disciplina delle modalità per il monitoraggio e il controllo sull'attuazione degli interventi;
- determinazione dei presupposti e delle procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili, nel rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse medesime;
- individuazione delle fonti di finanziamento;
- prima ripartizione delle risorse disponibili per gli interventi prioritari.

In allegato al programma sono riportate le schede descrittive degli interventi di interesse nazionale, tra cui il "Sito di Interesse Nazionale di Pitelli".

Nel seguito si presenta la scheda descrittiva del Sito di Interesse Nazionale di Pitelli, riportata nell'Allegato B del Programma Nazionale di Bonifica.

Comune – Località

La Spezia (località Pitelli), Lerici, Arcola

Perimetrazione

All'interno del perimetro definito dal Decreto Ministeriale sono presenti:

- discariche di rifiuti urbani speciali e pericolosi illegalmente utilizzata per lo smaltimento di rifiuti altamente pericolosi (Ruffino – IPODEC);
- aree di smaltimento abusivo di rifiuti industriali (area “Tiro al Piattello” e “Campetto”);
- area Enel di produzione energia elettrica;· siti di stoccaggio (carbonili) della centrale a carbone dell’Enel (1,200 MW);
- area industriale Oto Breda per la produzione di armi;
- area industriale PBO per la produzione di ossidi di piombo;
- area Pertusola, dimessa da circa 30 anni, per la produzione di piombo;
- area cantieri navali dove, prima degli anni ’80, venivano effettuate, tra l’altro, scoibentazioni di materiali a base di amianto.

Successivamente, con Decreto Ministeriale del 27 Febbraio 2001, “Nuova Perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Pitelli”, l’area della Pertusola, ricadente in Comune di Lerici, è stata inserita all’interno del perimetro del SIN di Pitelli. La superficie delle aree private è di circa 168 ettari, mentre quella delle aree pubbliche è di 1,715 ettari. I rifiuti abbancati dall’inizio dell’attività della discarica sono costituiti da varie tipologie di rifiuti industriali classificati come pericolosi, quali intermedi di lavorazione dei silani, residui di catalizzatore di nichel esausto. I rifiuti sono stati altresì rinvenuti in un’area adibita a parcheggio dei mezzi per la raccolta dei rifiuti. Tale situazione ha comportato un inquinamento non solo del suolo e sottosuolo, ma anche delle falde acquifere superficiali e profonde dove si è rilevata la presenza di alte concentrazioni di metalli pesanti (mercurio, piombo, cadmio cromo e nichel), oltre che inquinanti di origine organica.
Il sito, già oggetto di indagini dell’Autorità giudiziaria che, a partire dal 1994, hanno portato ad avvisi di garanzia e incriminazioni di tecnici e amministratori, è stato posto sotto sequestro nell’Ottobre 1996 e successivamente dissequestrato nel 1999. Le indagini preliminari hanno riscontrato, nelle acque sotterranee del sito, alte concentrazioni di piombo, di rame, di arsenico ed inoltre emissioni spontanee di gas ammoniacale e miscele gassose di metano ed acetilene e di glicole acetilenico.

Le normative sopra citate sono connesse con la realizzazione dell’opera proposta, poiché giustificano la volontà espressa da parte della Sepor S.p.a., in accordo alle indicazione espresse dal legislatore.

2.2.3. Qualità acque

Per quanto riguarda la qualità delle acque, sono state esaminate le seguenti normative di riferimento:

- Legge 24 ottobre 1980 n.743: Approvazione ed esecuzione dell'accordo italo-franco-monegasco relativo alla protezione delle acque del litorale mediterraneo, firmato a Monaco il 10 maggio 1976.
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 8 giugno 1982: Attuazione della direttiva 76/160/CE relativa alla qualità delle acque di balneazione.
- Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509: Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Ecologia.
- Legge 31 luglio 2002 n. 179: Disposizioni in materia ambientale.
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 settembre 2002: Modalità di informazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 52.
- Decreto ministeriale 12 giugno 2003 n. 185: Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
- Decreto ministeriale 19 agosto 2003: Modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque.
- Decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59: Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
- Decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006 - parte III: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche.
- Decreto Legislativo N° 31 del 02/02/2001 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" che disciplina la qualità delle acque potabili al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia.
- Decreto Legislativo N° 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" che definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee perseguendo gli obiettivi di: prevenire e ridurre l'inquinamento, attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati, conseguire il miglioramento dello stato delle acque, perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche (con priorità per quelle potabili) e mantenere la capacità naturale di

autodepurazione dei corpi idrici (nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate).

- Regolamento regionale n.6 del 23 ottobre 2002: Disciplina del procedimento relativo all'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento degli arenili.
- Regolamento regionale n.3 del 18 giugno 2007: Regolamento di attuazione dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30 (disposizioni urgenti in materia ambientale), recante norme per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia ambientale).
- Regolamento regionale n.5 del 21 novembre 2011: Modifiche ed integrazioni al Regolamento 18 giugno 2007, n.3, Regolamento di attuazione dell'articolo 5 comma 2 della Legge Regionale 31 ottobre 2006, n.30 (Disposizioni urgenti in materia ambientale), recante norme per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ai sensi dell'articolo 109 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale).
- Deliberazione della Giunta regionale n.222 del 28 febbraio 2003: Approvazione dei criteri generali per la progettazione e l'esecuzione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri e di ripascimento degli arenili.
- Deliberazione della Giunta regionale n.773 del 16 luglio 2003: Criteri per la valutazione degli impatti diretti ed indiretti sugli habitat naturali marini - art.16 l.r. n.38/98.
- Deliberazione della Giunta regionale n.456 del 5 maggio 2004: L.R. 13/99 art. 2, c.5. Approvazione linee guida relative ai controlli tecnici sulla realizzazione delle attività di immersione in mare di materiali di cui all'art. 35 del D.Lgs. 152/99.
- Deliberazione della Giunta regionale n.1533 del 2 dicembre 2005: L.R. n. 18/99 art. 2, c.1 lett. g) e L.R. n. 38/98 art. 16 c.1 - Approvazione "Criteri diretti a salvaguardare l'habitat naturale prioritario prateria di Posidonia oceanica".
- Deliberazione della Giunta regionale n.1561 del 7 dicembre 2005: Proposta di riperimetrazione in scala cartografica 1:10.000 dei siti di importanza comunitaria (pSIC) marini liguri.
- Deliberazione della Giunta regionale n.1793 del 30 dicembre 2005: Criteri generali per il monitoraggio delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri e di ripascimento degli arenili, di cui alla D.G.R. n. 222 del 28.02.2003.
- Deliberazione della Giunta regionale n.173 del 27 febbraio 2006: Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi di ripascimento stagionali.
- Deliberazione della Giunta regionale n.955 del 15 settembre 2006: L.R. n. 13/99 Criteri per il riutilizzo di materiale dragato da fondali portuali ai fini di riempimento in ambito costiero.

- Deliberazione della Giunta regionale n.1488 del 7 dicembre 2007: Legge n.13/99, art.3 c.1 lett.g - Criteri per la gestione delle banquettes di Posidonia oceanica.
- Deliberazione della Giunta regionale n.471 del 30 aprile 2008: Criteri di priorità degli interventi di disinquinamento da rifiuti galleggianti lungo il litorale ai fini della programmazione delle risorse di cui all'art. 13 L.R. 18/99.
- Deliberazione di Giunta regionale n.954 del 1 agosto 2008: Finanziamento interventi di disinquinamento da rifiuti galleggianti lungo il litorale anno 2008. Definizione modalità di presentazione e requisiti di ammissibilità domande di finanziamento e ulteriori criteri di priorità per assegnazione risorse.
- Delibera di Giunta regionale n.366 del 3 aprile 2009: Finanziamento interventi di disinquinamento da rifiuti galleggianti lungo il litorale anno 2009. Definizione modalità di presentazione e requisiti di ammissibilità domande di finanziamento e ulteriori criteri di priorità per assegnazione risorse.
- Deliberazione di Giunta regionale n.429 del 9 aprile 2009: Integrazione dei criteri generali per la progettazione e l'esecuzione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri e di ripascimento degli arenili, ex DGR n.222/2003.
- Deliberazione di Giunta regionale n.1446 del 2 novembre 2009: Aggiornamento ed integrazione dei "Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi di ripascimento stagionali".
- Deliberazione di Giunta regionale n.1507 del 6 novembre 2009: Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009.
- Deliberazione del Consiglio regionale n.29 del 17 novembre 2009: Misure di salvaguardia relativamente alla difesa delle coste e degli abitati costieri dall'erosione marina. Articolo 41, comma 1 bis, della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (nuovo ordinamento dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modifiche ed integrazioni.
- Deliberazione di Giunta regionale n.1799 del 18 dicembre 2009: Approvazione degli indirizzi metodologici per l'elaborazione del Piano di Tutela dell'Ambiente Marino e Costiero.
- Deliberazione della Giunta regionale n.893 del 30 luglio 2010: Proposta di aggiornamento dei SIC marini liguri ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n. 357/1997.
- Legge regionale 16 agosto 1995 n.43: Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento.
- Legge regionale 28 aprile 1999 n.13: Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti.

- Legge regionale 21 giugno 1999 n. 18: Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.
- Legge regionale 4 agosto 2006 n. 20: Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale

Le normative sopra citate sono connesse con la realizzazione dell'opera proposta, poiché forniscono:

- vincoli progettuali per il rispetto dei limiti di emissione;
- criteri e direttive per poter permettere una valutazione degli impatti sulle componenti ambientali potenzialmente coinvolte dal progetto.

2.2.4. Qualità aria ed emissioni

La normativa di riferimento esaminata per tutelare la qualità dell'aria è la seguente:

- Decreto Legislativo N° 351 del 04/08/1999 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente" che definisce i principi per stabilire gli obiettivi di qualità dell'aria ambiente (al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso) e valutare la qualità dell'aria ambiente sul territorio nazionale, in conformità a criteri e metodi comuni.
- Decreto del Ministro dell'Ambiente N° 60 del 02/04/2002 "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio".
- Decreto Legislativo N° 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" per la prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155: Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa
- Direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2000: Direttiva concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente.
- Decisione del Consiglio 2002/358/CE del 25 aprile 2002: Approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni.
- Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003: Direttiva che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.
- Direttiva 2004/101/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004: Modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.
- Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008: Direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.
- Decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230: Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/64, 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti.

- Decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 187: Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche.
- Decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241: Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
- Legge 22 febbraio 2001 n. 36: Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- Decreto legislativo 9 maggio 2001 n. 257: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003: Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003: Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.
- Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259: Codice delle comunicazioni elettroniche.
- Decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 171: Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 26 maggio 2004: Recepimento della rettifica della direttiva 2002/80/CE e della direttiva 2003/76/CE della Commissione dell'11 agosto 2003, che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore.
- Legge 30 giugno 2004 n. 185: Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, adottato durante la XI Conferenza delle Parti a Pechino il 3 dicembre 1999.
- Decreto ministeriale 26 gennaio 2005: Istituzione presso la Direzione generale per la salvaguardia ambientale del comitato tecnico previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171.
- Decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59: Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
- Decreto legislativo 21 febbraio 2005 n. 16: Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica.

- Legge 22 aprile 2005 n. 58: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica.
- Decreto legislativo n.133 del 11 maggio 2005: Attuazione della direttiva comunitaria 2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti.
- Decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006 - parte V: Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.
- Decreto Legislativo 4 aprile 2006 n. 216: Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.
- Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 ottobre 2006: Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani.
- Decreto Legislativo 3 agosto 2007 n. 152 (Abrogato dal d.Lgs 155/10): Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.
- Decreto Legge n.180 del 30 ottobre 2007: Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie.
- Decreto legislativo 29 giugno 2010 n.128: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
- Decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155: Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1144 del 15 ottobre 2004: Approvazione zonizzazione del territorio ai sensi del dm 60/02 e adeguamento del sistema di monitoraggio della qualità dell'aria.
- Deliberazione della Giunta regionale n.1175 del 7 ottobre 2005: Approvazione, ex art.6 del dlgs 183/04, della zonizzazione del territorio regionale per l'ozono e delle azioni finalizzate a valutarne le concentrazioni in aria ambiente.
- Deliberazione del Consiglio regionale n. 4 del 21 febbraio 2006: Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra.
- Deliberazione di Giunta regionale n. 946 del 3 agosto 2007: Revisione della zonizzazione e adeguamento disposizioni del Piano di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 4/2006.

- Deliberazione di Giunta regionale n.1196 del 26 settembre 2008: Monitoraggio ed attuazione del Piano di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra - Valutazione della qualità dell'aria anno 2007.
- Deliberazione di Giunta regionale n.1260 del 29 ottobre 2010: Versione non integrata.
- Deliberazione di Giunta regionale n.1260 del 29 ottobre 2010: Rinnovo delle autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera - art. 272 del d.lgs. 152/06 - Versione integrata non ufficiale.
- Deliberazione di Giunta regionale n.537 del 20 maggio 2011: Modifica deliberazione 1260 del 29/10/2010 "Rinnovo autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera - Art. 272 del d.Lgs 152/06" e proroga dei termini di rinnovo per alcune categorie di stabilimenti.
- Deliberazione di Giunta regionale n.752 del 28 giugno 2011: Modifica della DGR n.2510 del 18 dicembre 1998.
- Deliberazione della Giunta regionale n.1420 del 25 novembre 2011: Art. 272 e 281 del d.lgs. 152/06 - Rinnovo autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera per alcune categorie di impianti con modifiche ed integrazioni alla D.g.r. 1260/10.
- Legge regionale 20 dicembre 1999 n. 41: Integrazione della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia). Inserimento del capo VI bis - tutela dall'inquinamento elettromagnetico.
- Legge regionale 18 dicembre 2000 n.45: Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia). Inserimento del capo VII bis "Tutela dall'inquinamento delle radiazioni ionizzanti".

Anche in questo caso le normative sopra citate sono connesse con la realizzazione dell'opera proposta, poiché forniscono:

- vincoli progettuali per il rispetto dei limiti di emissione;
- criteri e direttive per poter permettere una valutazione degli impatti sulle componenti ambientali potenzialmente coinvolte dal progetto.

2.2.5. Emissioni acustiche

La normativa di riferimento esaminata per quanto riguarda le emissioni acustiche è la seguente:

- DPCM del 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
- DPCM N° 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico": che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico; tale decreto demanda all'entrata in vigore dei regolamenti d'esecuzione la fissazione dei livelli sonori ammissibili per tipologie di fonte emittente (adottando in via transitoria le disposizioni contenute nel DPCM del 01/03/1991).
- DPCM del 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", che stabilisce i valori limite di emissione e di immissione per ciascuna classe di destinazione d'uso del territorio, definita dallo stesso Decreto e, precedentemente, dal DPCM del 01/03/1991.
- Decreto ministeriale del 16 marzo 1998: Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.
- Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale.
- Decreto Legislativo N° 262 del 04/09/02 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto" che disciplina i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora delle macchine funzionanti all'aperto, al fine di tutelare la salute, il benessere delle persone e l'ambiente.
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 Marzo 2004 n. 142: Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 194: Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
- Deliberazione della Giunta regionale n.1754 del 19 giugno 1998: Modalità di presentazione delle domande per svolgere attività di tecnico competente in acustica ambientale e criteri per l'esame.
- Deliberazione di Giunta regionale n.2510 del 18 dicembre 1998: Definizione degli indirizzi per la predisposizione di regolamenti comunali in materia di attività all'aperto e di attività temporanee di cui all'art. 2, comma2, lettera I), l.r. 12/1998 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico).
- Deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 28 maggio 1999: Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della documentazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l.r. 20.3.1998, n. 12.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1585 del 23 dicembre 1999: Definizione dei criteri per la classificazione acustica e per la predisposizione ed adozione dei piani comunali di risanamento acustico - Soppressione artt. 17 e 18 delle disposizioni approvate con DGR 1977 del 16.6.1995.

- Legge regionale 20 marzo 1998 n. 12: Disposizione in materia di inquinamento acustico.

Le normative sopra citate sono connesse con la realizzazione dell'opera proposta per le stesse motivazioni espresse per la qualità dell'acqua e dell'aria: impongono vincoli progettuali e forniscono criteri per una valutazione degli impatti ambientali.

2.2.6. Vincoli aree protette

Per quanto riguarda i vincoli sulle aree protette, la normativa di riferimento esaminata è la seguente:

- Direttiva 409/79/CE "Conservazione degli uccelli selvatici", relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni.
- Decreto Legislativo N°394 del 1991 "Legge quadro sulle aree protette" fornisce i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese; il patrimonio naturale è costituito dalle formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale. I territori nei quali sono presenti patrimoni naturali sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, con lo scopo di conservare le specie animali o vegetali, le associazioni vegetali o forestali, le singolarità geologiche, le formazioni paleontologiche, le comunità biologiche e i biotopi. Tale decreto implica l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali.
- Direttiva 43/92/CE "Conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatica": contribuisce a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
- Decisione della Commissione 2004/798/CE del 7 dicembre 2004: Decisione che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale.
- Decisione della Commissione 2006/613/CE del 19 luglio 2006: Decisione che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.

- Legge 11 febbraio 1992 n.157: Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
- Decreto Presidente Repubblica N° 357 del 08/09/1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 43/92/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali.
- Decreto ministeriale del 20 gennaio 1999: Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE.
- Decreto ministeriale n.3 del 3 settembre 2002: Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000.
- Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 12 marzo 2003: Regolamento recante modifiche ed integrazioni D.p.r. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
- Legge 6 febbraio 2004 n. 36: Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato.
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 25 marzo 2004: Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 25 marzo 2005: Elenco dei Siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 5 luglio 2007: Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007: Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 26 marzo 2008: Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 26 marzo 2008: Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 luglio 2008: Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
- Regolamento regionale n.5/2008: Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciali (zps) liguri.
- Decreto del Dirigente n.2878 del 14 dicembre 2005: Realizzazione di primi interventi gestionali volti alla prevenzione dei danni e tutela dei valori naturalistici nei siti della Rete Natura 2000.
- Decreto del Dirigente n.1934 del 10 luglio 2007: Modalità procedurali e di presentazione delle domande di ammissione a finanziamento degli interventi "Azioni a tutela della Biodiversità" punto 4 sub punto 4 D.G.R. 648/2007.
- Deliberazione della Giunta regionale n.270 del 25 febbraio 2000: Individuazione delle Z.P.S. in Liguria.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 772 del 19 luglio 2002: Proposta di riclassificazione in Siti di Importanza Regionale (SIR) di talune aree proposte come Siti di Importanza Comunitaria liguri (pSIC).
- Deliberazione della Giunta regionale n.773 del 16 luglio 2003: Criteri per la valutazione degli impatti diretti e indiretti sugli Habitat naturali marini - art. 16 l.r. 38/98.
- Deliberazione della Giunta regionale n.1533 del 2 dicembre 2005: L.R. n. 18/99 art. 2, c.1 lett. g) e L.R. n. 38/98 art. 16 c.1 - Approvazione "Criteri diretti a salvaguardare l'habitat naturale prioritario prateria di Posidonia oceanica".
- Deliberazione della Giunta regionale n.1485 del 19 dicembre 2006: Approvazione schema di Accordo di Programma Quadro Interregionale in materia di "Biodiversità", delibera CIPE 19/2004, modulazione pluriennale 2004/2007.
- Deliberazione della Giunta regionale n.551 del 23 maggio 2008: Norme tecniche art. 16 l.r. 38/98. Indirizzi per lo sfruttamento delle energie rinnovabili.
- Deliberazione di Giunta regionale n.1444 del 2 novembre 2009: Approvazione della rappresentazione cartografica degli habitat, delle specie ed altri elementi naturalistici rilevanti presenti sul territorio ligure.
- Deliberazione di Giunta regionale n.1507 del 6 novembre 2009: Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009.
- Deliberazione della Giunta regionale n.1793 del 18 dicembre 2009: Istituzione Rete ecologica - LR 28/2009 art.3.
- Deliberazione della Giunta regionale n.2040 del 30 dicembre 2009: Adozione misure di conservazione per SIC liguri della regione biogeografica alpina, ai sensi della L.R. 28/2009 art. 4.
- Legge regionale n.9 del 30 gennaio 1984: Norme per la protezione della flora spontanea.

- Legge regionale n.21 del 16 novembre 2004: Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne.
- Legge regionale n.28 del 10 luglio 2009: Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità.

In analogia a quanto espresso per gli altri settori, le normative sopra citate sono connesse con la realizzazione dell'opera proposta.

2.3.QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE E DELLA PROGRAMMAZIONE

Nel presente paragrafo, vengono riassunti gli strumenti di pianificazione e programmazione esaminati (ai vari livelli di competenza territoriale) per lo studio in oggetto.

2.3.1. Livello Nazionale

Legge 27 febbraio 2009 n. 13

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

Decreto ministeriale 28 novembre 2006 n.308

Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

Legge 9 dicembre 1998 n. 426

Nuovi interventi in campo ambientale.

Decreto Legislativo N° 42 del 22/01/2004

"Codice dei beni culturali e del paesaggio": un piano che disciplina e tutela i caratteri storici, naturalistici e morfologici che costituiscono la risorsa paesaggio dall'inserimento di nuovi elementi nel territorio che possono creare "disagio". In tale codice (detto Urbani) sono individuati i concetti di beni culturali e di beni paesaggistici, per i quali viene definita una linea di procedura di attuazione degli interventi sugli stessi. Tale normativa, che si colloca nella più generale politica di salvaguarda del paesaggio in un'ottica di sostenibilità ambientale, può essere così sintetizzata.

Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici:

- per beni culturali si intendono beni immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico antropologico, archivistico e bibliografico ed altri aventi valore di civiltà;
- per beni paesaggistici si intendono gli immobili e le aree indicate dall'art. 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio.

Nei procedimenti relativi alle opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla Conferenza dei Servizi, l'autorizzazione necessaria è rilasciata in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della Conferenza. Per i progetti di opere da sottoporre a VIA, l'autorizzazione è espressa dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilità ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione medesima. Qualora dall'esame del progetto, risulti che l'opera non è compatibile con l'esigenza di protezione dei beni culturali, il Ministero si pronuncia negativamente. In tal caso, la procedura di VIA si considera conclusa negativamente.

Per quanto concerne i beni paesaggistici, la presente normativa persegue gli obiettivi della salvaguardia dei valori del paesaggio anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Le Regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine sottopongono a specifica normativa l'uso del territorio, approvando Piani paesistici concernenti l'intero territorio regionale. Il Piano paesaggistico definisce le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio.

Fino all'approvazione del Piano paesaggistico, sono comunque sottoposti a tutela per il loro interesse paesaggistico:

- i terreni costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia;
- i terreni contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia;
- i fiumi;
- tutti gli elementi già previsti dall'art. 146 del Decreto Legislativo N° 490/99.

Nel caso di aperture di strade, cave, condotte per impianti industriali e palificazioni nell'ambito e in vista delle aree sensibili ed in prossimità degli immobili come indicati dell'art. 136, la Regione ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tengano in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate. La medesima facoltà spetta al Ministero dell'Ambiente.

2.3.2. Livello Regionale

Piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP), il Consiglio regionale, con la delibera n.18 del 2 agosto 2011, ha approvato la variante di salvaguardia della fascia costiera.

Di seguito si illustrano gli stralci dei 3 assetti di Piano del PTCP vigente.

Assetto Insediativo:

L'area è regolata dall'art.56 della normativa:

“Attrezzature e Impianti - Regime normativo di CONSOLIDAMENTO (Al-CO)

1. Tale regime si applica nei casi in cui l'impianto esistente non presenti una configurazione sufficientemente definita né un corretto inserimento ambientale, oppure presenti carenze funzionali superabili mediante interventi che, pur incidenti sotto il profilo paesistico, siano a tale riguardo compatibili.

2. L'obiettivo della disciplina è quello di consentire l'adeguamento dell'impianto tanto sotto il profilo funzionale quanto sotto quello paesistico-ambientale.

3. Sono pertanto consentiti quegli interventi sia di modificazione delle strutture esistenti sia di eventuale ampliamento dell'impianto che ne consolidino la presenza e ne migliorino l'inserimento nel contesto ambientale.”

Assetto Geomorfologico:

L’area è regolata dall’art.67 della normativa:

“Regime normativo di MODIFICABILITA’ di tipo B (MO-B)

1. Tale regime si applica in tutte le parti di territorio non assoggettate ai regimi normativi di cui ai restanti articoli della presente Sezione.

2. Gli interventi in tali zone, oltre a rispettare la specifica disciplina di settore, dovranno conformarsi a criteri di corretto inserimento ambientale delle opere.”

Si ricorda che l’indirizzo di modificabilità, secondo il Piano, si ha quando “ l’ambiente, in assenza di valori emergenti, presenta una modesta vulnerabilità sotto il profilo geomorfologico, talché non si manifesta l’esigenza di specifiche azioni di tutela dell’attuale configurazione, ferme restando le normali cautele relative alla corretta gestione del territorio.

L’obiettivo è quello di rendere possibili quegli interventi che, seppure motivati da esigenze diverse da quelle proprie del Piano, siano comunque occasione per dar luogo ad un assetto più soddisfacente sotto il profilo ambientale. La pianificazione dovrà pertanto assumere prevalentemente il compito di garantire l’osservanza delle normali cautele preordinate a tutelare la qualità dell’ambiente” (art.17).

L’intervento di progetto non comprometterà l’assetto geomorfologico generale la cui stabilità sarà garantita dall’applicazione delle normative realizzative di settore (vedi Quadro di Riferimento Progettuale);in linea con le indicazioni del PTCP sarà garantito il rispetto del territorio attraverso l’adozione di adeguate misure di protezione e controllo nei riguardi di ogni possibile perturbazione sia in fase di costruzione che di esercizio.

Assetto Vegetazionale:

L’area è regolata dagli art.58 e 60, nonché dall’art.15 della normativa:

L’art. 15 individua gli indirizzi generali di MANTENIMENTO (MA) volti a preservare uno *“stato di sostanziale equilibrio”* e *“assicurare l'evoluzione naturale dell'ecosistema verso una configurazione di crescente stabilità”.*

L'art.58, Colture Agricole – COL, lascia piena libertà di azione per le attività agricole presenti nell'area laddove, in tutte le altre tipologie di assetto vegetazionale, pone dei seri paletti normativi.

L'art.60, "impianti sparsi in serre – ISS", regola le *"parti del territorio considerate dall'articolo 58 e non ricadenti tra quelle disciplinate dall'articolo 59";* queste zone *"per quanto riguarda la costruzione di nuove serre e la modificazione di quelle esistenti, sono pertanto assoggettate ad un regime normativo del MANTENIMENTO che consente la realizzazione di impianti opportunamente ubicati e dimensionati in funzione delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali dei suoli, ferma restando l'esigenza di non dare luogo a rilevanti concentrazioni."*

Come è evidente, data la natura dell'intervento e la sua totale inclusione entro un'area già di per sé destinata alle attività mercantili, si può ben affermare che la sua realizzazione avviene senza comportare sottrazione di aree verdi (per l'eventuale realizzazione di nuove serre o colture) o interferire con l'assetto vegetazionale del territorio. Non si evidenziano elementi di contrasto con le indicazioni di Piano.

L'intervento non è in contrasto neanche con la proposta di Variante di salvaguardia della fascia costiera in quanto si trova al di fuori delle aree per cui sono proposte variazioni normative e/o cartografiche.

Piano territoriale di coordinamento della costa, la Giunta regionale, con la delibera n.936 del 29 luglio 2011, ha adottato la variante di aggiornamento.

La Regione Liguria ha adottato, con la delibera di Giunta n.936 del 29 luglio 2011, la variante di aggiornamento del Piano territoriale di coordinamento della Costa, che contiene proposte di modifica riferite ai porti turistici, agli impianti nautici minori e ai cantieri navali.

Per quanto riguarda l'area di intervento del progetto, esso ricade in un'area esclusa dai tratti di costa selezionati, riportiamo comunque, nell'area vasta dello Spezzino, gli ambiti di progetto e di tutela attiva presenti: nei primi ricadono i due porticcioli turistici della Spezia (AP-42 "La Spezia – Mirabello" e AP-43 "La Spezia – Assonautica") nei secondi ricadono quelle parti di costa esclusa in parte o totalmente dai precedentemente illustrati piani di tutela, nello specifico l'ATA13 "LitoraleFramura-Bonassola" e l'ATA14 "isole del Golfo-Portovenere Litorale".

L'intervento non contrasta con il Piano.

Piano territoriale regionale (PTR).

Il nuovo Piano territoriale regionale si colloca nel quadro dell'aggiornamento e della semplificazione normativa in materia di paesaggio, urbanistica e edilizia e della razionalizzazione delle procedure amministrative in materia di governo del territorio.

Il percorso per l'adozione di un Piano territoriale unico mira a ricomprendere in sé i contenuti oggi frammentati in strumenti diversi (sono sei i piani regionali oggi vigenti sul territorio) e allo stesso tempo a

dare un nuovo e diverso impulso alle politiche territoriali, finalizzate a cinque obiettivi principali, finalizzate a cinque obiettivi principali:

1. contenimento del consumo di suolo, con un regime di più attenta conservazione per le aree non insediate
2. priorità al rinnovo e alla riqualificazione urbana con una forte attenzione al rapporto con la pianificazione di bacino e con la rete ecologica
3. sviluppo dei sistemi produttivi, con l'individuazione dei distretti da riservare a specifiche funzioni produttive di scala locale
4. salvaguardia e rilancio delle aree e delle attività agricole, contrastando i fenomeni di erosione e abbandono
5. identificazione del sistema infrastrutturale regionale e delle sue linee di sviluppo.

Il Piano inoltre agisce con progetti di scala regionale espressamente finalizzati alla promozione del territorio: valorizzazione della via Aurelia, creazione di un percorso ciclo-pedonale lungo tutto l'arco costiero, promozione di un percorso per le eccellenze dell'entroterra.
Il Piano territoriale inoltre mira a ricomprendere la normativa derivante dai vincoli monumentali, paesistici e archeologici, secondo quanto prevede il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, attraverso le necessarie intese con la Direzione Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Il traguardo è quindi un Piano unico, che costituisca un unico riferimento anche per la pianificazione comunale: in questo senso viene proposto anche il coinvolgimento diretto delle Province.

Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti in Liguria.

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato il 29 febbraio 2000, prende in considerazione l'intero ciclo gestionale dei rifiuti, dalla produzione al recupero, individuando, per ciascuna delle singole fasi, problematiche ed ipotesi di soluzione.
Il Piano definisce e analizza diversi scenari di gestione dei rifiuti solidi urbani (RSU), da intendersi come proposte di impostazione del "sistema" per la Liguria, contenenti ipotesi su piano tecnologico, organizzativo, gestionale e socio-economico. Definisce, inoltre, i criteri per la localizzazione degli impianti.
I principi guida della strategia contenuta nel Piano sono rivolti a garantire l'efficienza e l'economicità all'interno degli ambiti territoriali, il cui territorio coincide con quello delle quattro province liguri.

Politica regionale dei trasporti.

La Regione Liguria non possiede piani specifici per il settore dei trasporti; alcuni indirizzi sono previsti nel Programma Regionale di Sviluppo 1997-2001, in particolare:

- interventi di potenziamento delle direttrici autostradali Torino-Savona e Genova-Serravalle;
- potenziamento delle linee ferroviarie;
- rafforzamento della viabilità ordinaria e potenziamento della rete con varianti esterne agli abitati;
- trasporto urbano con controllo della mobilità;
- potenziamento dell'aeroporto Genova Sestri Ponente ed interventi sugli aeroporti di Villanova d'Albenga e di Luni.

Rispetto alla grande rete viaria statale regionale, le maggiori esigenze sono connesse in primo luogo alle grandi aree urbane, in secondo luogo allo sviluppo di mobilità prodotta dai porti, in terzo luogo alla necessità di migliori collegamenti tra aree costiere, aree interne e regioni limitrofe.
In particolare per l'area spezzina si evidenzia la necessità del collegamento della viabilità di interconnessione portuale e di variante esterna della SS N° 1 (Aurelia) all'abitato del Comune della Spezia, con il completamento dell'asse di penetrazione al porto e l'interconnessione con il sistema autostradale in località Fornola ed urbano.
Risulta inoltre necessario il completamento della progettazione della variante di interconnessione tra l'area del Magra ed il Comune di Lerici, con particolare riferimento alle SS n° 331 di Lerici e n° 432 della Bocca di Magra.
Il progetto non prevede alcuna modifica della rete infrastrutturale-viaria attuale.

<u>Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra.</u>
Il Comune della Spezia ricade in Zona 2 -Aree urbane con fonti emittenti miste per le quali "*lavalutazione della qualità dell'aria ha messo in evidenza il superamento di alcuni limiti normativi, ma l'entità dei superamenti ed il territorio interessato all'interno dei Comuni risulta molto minore rispetto a Genova; le fonti emittenti della zona sono, come per Genova, di tipologia mista*".
Sottozona 2a: La Spezia (se ne riporta la descrizione integrale)
"Nella zona, al 2001, sono stimati superamenti dei limiti del DM 60/02, aumentati dei margini di tolleranza sia per gli ossidi di azoto che per il particolato solido di diametro inferiore a 10 micron; il benzene risulta superiore al solo limite. Il numero di maglie (maglie di un 1 kmq con urbanizzazione superiore al 25%) nelle quali i superamenti sono stimati sono indicati nella seguente tabella. Poiché la superficie del Comune di La Spezia è di 51,39 Kmq, si stima cautelativamente che il 15,6% di tale superficie sia interessata da superamenti dei limiti. A La Spezia risultano residenti al 2001 un numero di abitanti pari a 91.391. Si valuta che l'intera popolazione residente sia potenzialmente esposta ai livelli di concentrazioni inquinanti stimati, poiché praticamente tutte le maglie urbanizzate sono interessate da superamenti dei limiti fissati dal DM 60/02.

Per gli anni 2002, 2003 e 2004 evidenzia in particolare che:

- *l'andamento delle medie annue di biossido di azoto continua a non evidenziare un trend di miglioramento generalizzabile, anzi in alcune postazioni si rileva un peggioramento più evidente tra il 2002 ed il 2003. Nella zona risulta superato il limite annuo in misura inferiore al margine di tolleranza stabilito per il 2004*
- *i dati di PM10 non consentono di estrapolare un andamento generalizzato; in zona al 2004 risulta superato il limite giornaliero in misura superiore al margine di tolleranza nella postazione di Fossa mastra soggetta anche a ricadute di tipo industriale. Lo scenario tendenziale prevede per il Comune di La Spezia un leggero miglioramento delle criticità dovute a NOx e PM10, ma il non raggiungimento dei limiti in tutte le aree comunali alle date stabilite. Il Comune di La Spezia, contribuisce per una quota che va dal 6% all'22%, a seconda dell'inquinante, alle emissioni totali regionali dei principali inquinanti e ad una percentuale che va dal 41% all'89% delle emissioni provinciali.*

Come emerge dalle altre tabelle riportate nel seguito:

- *La combustione nell'industria dell'energia e quindi essenzialmente la centrale Enel, è la prioritaria responsabile delle emissioni di ossidi di azoto (55%); PM10 (64,2%) e SOx (79,9%); significative sono anche le emissioni di COV da tale settore.*
- *Il contributo al quadro emissivo del sistema dei trasporti (compresa la voce altre sorgenti mobili) è prioritario per CO (91,8%) e per i COV (59,2%) ed è rilevante anche per i principali inquinanti ossia pari al 35,4% per gli ossidi di azoto e al 20,7% per il PM10.*
- *Più in particolare, la seconda sorgente di emissioni di NOx, dopo la combustione per la produzione di energia, è l'attività marittima che rappresenta il 22% delle emissioni totali e, non trascurabile è anche il contributo dei trasporti su strada (10,3%).*
- *Le emissioni di PM10 che derivano in prima misura dalla Centrale Enel, sono determinate in seconda misura dal trasporto su strada (complessivamente 10,4%) e dall'attività marittima (7,1%) e va tenuto in considerazione che le maggiori criticità in termini di qualità dell'aria per il Comune della Spezia sono proprio legate a questi ultimi due inquinanti*
- *Le emissioni di CO determinate principalmente dai trasporti su strada derivano in primo luogo dai motocicli e in secondo luogo dalle automobili; di rilievo sono anche le emissioni dalle attività marittime che rappresentano ben il 37,5%.*
- *Per quanto riguarda i COV le emissioni più significative derivano dai trasporti stradali (36.6%), di cui 22.2% dai motocicli (il restante per lo più da automobili ed emissioni evaporative); della restante parte si segnala inoltre il contributo del 22.6% dovuto alle attività marittime; del 21,3% dall'industria per la produzione di energia e del 12,8% dall'uso di solventi."*

Non si rilevano interferenze tra la pianificazione di settore e la realizzazione del progetto.

Piano regionale di bonifica delle aree inquinate.

In Provincia della Spezia il Piano ha identificato (dato al 1998):

- due siti da bonificare:
  - Area dell'Ex Metalli e Derivati/CERMET in Comune di Arcola,
  - Ex Discarica SICAM in Comune di S. Stefano Magra;
- l'area di Pitelli ("Area vasta interessante la zona collinare a Sud-Est del Comune della Spezia"), classificata come sito di potenziale rilevanza in fase di aggiornamento del Piano, e successivamente perimetrata come Sito di Interesse Nazionale. L'area d'intervento è inclusa nell'area vasta di Pitelli e dato che manca un programma globale di intervento, l'intervento in oggetto della presente non interferisce affatto con esso.

2.3.3. Livello Provinciale

Piano Territoriale di coordinamento della Provincia di La Spezia (PTC).

Il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale ex art. 4 della Legge Urbanistica Regionale 4 Settembre 1997 n°36 e succ. modd. ed ii. è stato approvato, in via definitiva, con Deliberazione del Consiglio provinciale n°127 in data 12.VII.2005.

Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia di La Spezia.

2.3.4. Livello Comunale

Piano Regolatore Generale del Comune di La Spezia (PUC).

Piano Regolatore portuale (PRP).

L'intervento è perfettamente coerente con gli strumenti di piano locali e sovraordinati; pur rimandando al Quadro di Riferimento Programmatico per un'analisi più compiuta della pianificazione vigente, si ricorda che l'area di intervento ricade all'interno dell'Ambito 6 del PRP, Piano Regolatore Portuale della Spezia.

P.R.P. TAVG.03 1/10000

FUNZIONI CARATTERIZZANTI ESISTENTI:

AMBITO 1 - Seno delle Grazie
funzioni urbane e turistico- artigianali

AMBITO 2 - Seno di Panigaglia
funzione industriale

AMBITO 3 - Seno di Fezzano
funzioni urbane e turistico - diportistiche

AMBITO 4 - Seno di Cadimare
funzioni urbane e turistico - diportistiche

AMBITO 5 - Marina della Spezia
funzioni urbane, turistiche e commerciali

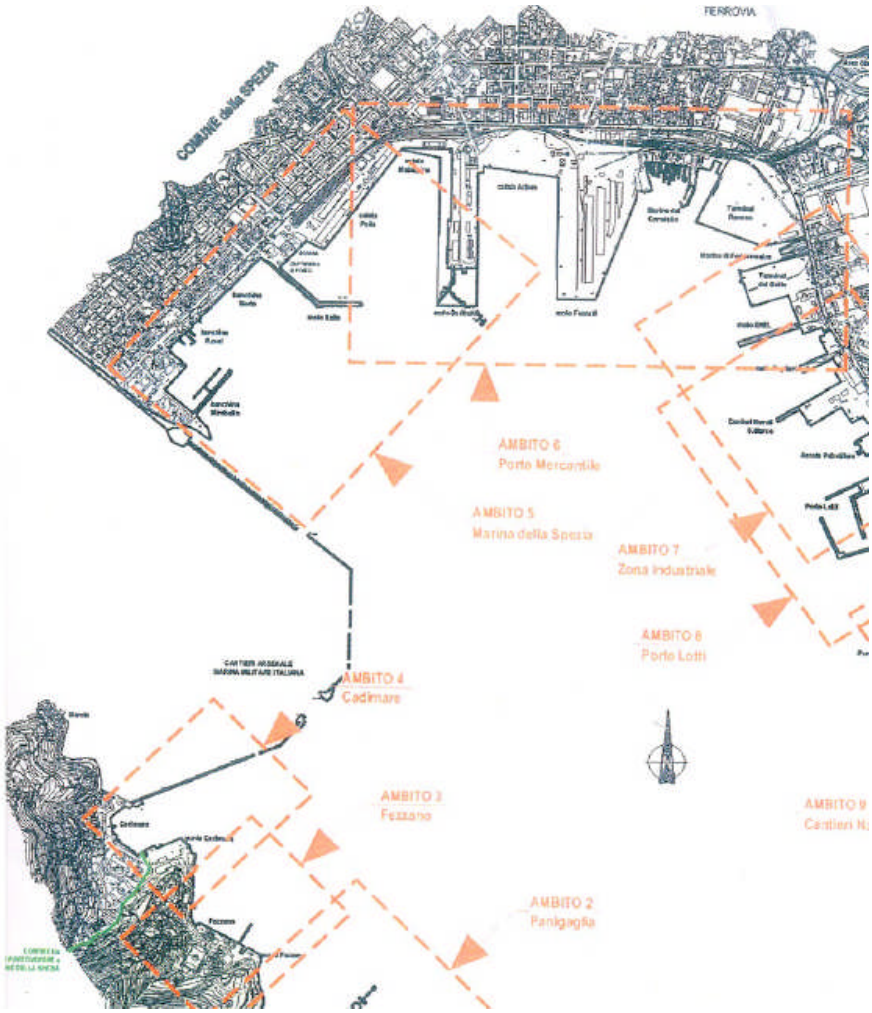
AMBITO 6 - Porto Mercantile
funzioni commerciali e diportistiche

AMBITO 7 - Zona industriale
funzione industriale

AMBITO 8 - Porto Lotti
funzioni industriali, artigianali e diportistiche

AMBITO 9 - Cantieri Navali
funzioni industriali ed artigianali

AMBITO 10 - Seno di Pertusola
funzione industriale



2.4.CONSIDERAZIONI SUL QUADRO PROGRAMMATICO

Nel presente quadro di riferimento programmatico sono stati forniti gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera proposta e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale. Nell'analisi di tale elementi non sono stati registrati contrasti fra quanto indicato dai piani di pianificazione considerati e la nuova opera in progetto. In particolare, è possibile affermare che la realizzazione dell'opera proposta è:

- conforme con i vincoli progettuali imposti dalla legislazione vigente in tema di smaltimento rifiuti, qualità delle acque, qualità dell'aria, emissioni acustiche, rispetto delle aree protette, dei beni culturali e del paesaggio;
- coerente con le strategie dei vari strumenti di pianificazione attuate per migliorare la selezione dei rifiuti indifferenziati, per il loro recupero energetico e la stabilizzazione delle frazioni umide;
- conforme con le strategie adottate per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti;
- coerente con la volontà dei vari strumenti di pianificazione di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire in discarica;
- conforme con la zonizzazione prevista dal Piano Urbanistico Comunale di La Spezia e dal Piano Regolatore Portuale dell' Autorità Portuale di La Spezia ;
- in linea con la volontà di ottimizzare la logistica del trasporto dei rifiuti .

Sintetizzando l'analisi svolta sugli strumenti di piano vigenti sull'area d'intervento, è possibile affermare che il progetto proposto da SEPOR S.p.a. sottoposto a procedura di VIA Regionale , non è in contrasto con nessuno degli strumenti suddetti ed è in linea con le indicazioni in essi contenute.